

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

DIREZIONE

Decreto

n. 140

del 31 dicembre 2015

Oggetto : Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) – abrogazione decreto n. 32/2015 e succ. mod. e integrazioni.

Dirigente responsabile: Giovanni Vignozzi

Allegato A) Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)

Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 60/99.

Publicità/Publicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione "Amministrazione trasparente"

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 204 del 26/11/2015 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell'ARTEA dal 1 dicembre 2015;

Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell'attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg. CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg. CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Viste la Legge n. 241/90, la Legge n. 69/2009, la Legge regionale n. 40/2009 che disciplinano la semplificazione, la trasparenza e la partecipazione al procedimento amministrativo;

Visto il DPR 1 dicembre 1999, n. 5 relativo al "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173", il quale all'art. 9, comma 1, istituisce, nell'ambito dell'anagrafe, il Fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali;

Visto il D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 che al Capo III, art. 13 che ulteriormente specifica le modalità di tenuta e di aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico;

Vista la Legge regionale n. 45 del 27 luglio 2007 e s.m.i., avente per oggetto "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" che:

- all'articolo 16: istituisce presso ARTEA l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale;
- all'articolo 11: comma 1, istituisce la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) al fine di unificare i procedimenti che l'azienda agricola intende attivare per richiedere aiuti, certificazioni, autorizzazioni e concessioni collegati al profilo e alle unità tecnico-economiche aziendali, e semplificare la presentazione della documentazione necessaria;
- all'articolo 11: comma 2, indica che la DUA è trasmessa dal titolare dell'azienda agricola ad ARTEA, per comunicare o aggiornare tutti i dati mancanti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, comprese le informazioni preliminari ai procedimenti di interesse dell'azienda;
- all'articolo 11: comma 5, dispone che ARTEA provvede alle definizioni delle procedure necessarie alla gestione della DUA;

Vista la Circolare ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e s.m.i. di AGEA Coordinamento avente ad oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale";

Visto il "Reg. (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio";

Visto il "Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008";

Visto il “Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio”;

Visto il “Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;

Visto il “Reg. delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento”;

Visto il “Reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità”;

Visto il “Reg. di esecuzione (UE) N. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune”;

Visto il “Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;

Visto il “Reg. di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità”;

Vista la L. 116 del 11 agosto 2014 art. 1 c 12, che prescrive norme di semplificazione per il fascicolo aziendale ed in particolare l'obbligo di poter attestare la conduzione di particelle catastali situate in zona svantaggiata montana di area inferiore a 5000 mq con la sola dichiarazione del conduttore;

Visto il decreto del MiPAF n 162 del 12/01/2015 recante disposizioni in merito all'anagrafe nazionale delle aziende agricole, alla istituzione della Dichiarazione Unica Azienda ed al Piano di coltivazioni valido per tutti i procedimenti in campo agricolo;

Vista la Circolare di coordinamento ACIU.2015.141 del 20/03/2015 inerente le disposizioni di cui al DM 12/01/2015 n. 162;

Visto il regolamento CE 640/14 che impone, entro il 2016, che la compilazione delle domande a valere sui fondi FEAGA e FEASR sia consentita al beneficiario con il sostegno di un opportuno sistema di supporto geospaziale nell'ambito del LPIS;

Considerato che dal 2009 ARTEA ha reso disponibile nel proprio Sistema Informativo una modalità di comunicazione annuale dei dati relativi al Piano di coltivazione aziendale tramite DUA compatibile con l'uso del suolo come risultante da SIGC;

Viste le disposizioni dell'Agenzia del Territorio di cui all'articolo 2, commi 33 e 35, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, all'articolo 6, commi 3 e 4, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 e il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 ottobre 2012, in particolare l'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) con le quali si dispone che anche le dichiarazioni annuali rilasciate dai beneficiari agli Organismi Pagatori per i procedimenti a superficie costituiscono modalità per l'aggiornamento dei dati catastali;

Visto l'art. 95 "Informazione dei beneficiari" del regolamento (UE) 1306/2013 che prevede che gli Stati membri forniscano ai beneficiari interessati l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui all'allegato II dello stesso regolamento, da applicare a livello di azienda;

Dato atto del proprio decreto n. 32 del 31/03/2015 e succ. modif. e integrazioni, con il quale sono state approvate le *Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)*;

Considerato necessario adeguare le *Diposizioni* di cui al paragrafo precedente alle nuove disposizioni in materia stabilite con i Regolamenti comunitari, i Decreti Ministeriali e le Circolari di AGEA Coordinamento citati precedentemente;

Ritenuto opportuno approvare le nuove *Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)*, di cui al presente decreto e all'allegato A) al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che reca il testo del nuovo Codice dell'amministrazione digitale, con il quale si è inteso diffondere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non solo nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni ma anche fra queste e i cittadini;

Ritenuto che la *Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)* sia lo strumento con il quale applicare la semplificazione prevista dall'art. 11 del Reg.(UE) 809/14;

Vista la bozza di Circolare di AGEA coordinamento, in corso di approvazione;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 42 del 29/12/2015 con la quale la Giunta Regionale dà mandato a ARTEA di attivare le nuove procedure basate sulla grafica per tutti i piani colturali e le relative domande, premi e indennità riferiti all'anno 2016;

Ritenuto opportuno quindi, nelle more dell'approvazione della Circolare di AGEA coordinamento, adottare con la massima urgenza le opportune disposizioni in merito al Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e alla gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), con particolare riferimento al Piano delle coltivazioni grafico

DECRETA

- a. Di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, le *Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)*, di cui all'allegato A) al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- b. Di stabilire che la DUA è lo strumento con il quale ARTEA attua la semplificazione di cui all'art. 11 del Reg. UE 809/14 per quanto riguarda la "domanda unificata";
- c. Di stabilire che la DUA con apposita dichiarazione contenga:
 - La dichiarazione di avvenuto aggiornamento e validazione delle informazioni del Fascicolo e di quelle indicate nell'All. A al presente decreto ai fini della corretta compilazione della DUA;
 - Le informazioni sui CGO e BCCA da applicare a livello aziendale;
 - La conduzione dei terreni. In tale sezione l'Azienda può effettuare dichiarazioni anche ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 ottobre 2012 come specificato in premessa;
 - La dichiarazione del piano di coltivazione aziendale grafico (PCG), il quale fa parte del Fascicolo aziendale;
 - La presentazione della Domanda di Aiuto Grafica (DAG);
- d. Di stabilire che il piano di coltivazione della DUA (PCG) è dichiarato esclusivamente in modalità geografica, mediante gli strumenti di grafica assistita previsti dall'art. 17 del Reg. UE 809/14 ed è la base per la presentazione di tutti i procedimenti amministrativi agricoli che si basino sulle superfici aziendali come indicato nel D.M. 162 del 12 gennaio 2015;
- e. Di stabilire che il piano di coltivazione della DUA (PCG) per quanto riguarda i titoli di conduzione si basi sull'elenco delle particelle catastali condotte in fascicolo secondo le modalità di cui al D.M. 162 del 12 gennaio 2015 ed alla circolare ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e s.m.i. di AGEA Coordinamento, ed in particolare che:
 - Le conduzioni documentate in forma di contratto verbale, nel caso di nuovi contratti inseriti nel fascicolo a partire dalla data del presente provvedimento, siano corredate anche dalla dichiarazione di assenso di un proprietario predisposta anche in nome e per conto dei restanti comproprietari;
 - Le conduzioni di fatto di particelle catastali aventi i requisiti di cui all'art. 1 c12 della legge 116/2014 siano accettate valide se corredate da dichiarazione di conduzione dell'azienda;
 - Il riporto geografico del piano delle coltivazioni non costituisce validazione ai fini catastali né è in alcun modo dimostrazione del possesso dei terreni o titolo di possesso su di essi;
- f. Di stabilire che a partire dal 1 gennaio 2016 il Piano di coltivazione Grafico (PCG) non conterrà riferimenti riconducibili al dettaglio delle mappe catastali e le informazioni ivi contenute saranno sostituite con superfici ortoreferenziate in un sistema conforme al Reg. UE 809/201;

- g. Che i dati di cui al punto precedente sono contenuti nelle banche dati istituzionali aggiornate tramite le attività di “sincronizzazione” stabilite dal coordinamento degli organismi pagatori;
- h. Di stabilire che la competenza amministrativa per il piano di coltivazione grafico della DUA (PCG) è assegnata al settore di Artea “Anagrafe e sviluppo Sistema Integrato di Gestione e Controllo” competente per il Fascicolo aziendale;
- i. Che il presente provvedimento abroga e sostituisce integralmente il decreto n.32 del 31 marzo 2015 e succ. mod. e integrazioni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima L.R. 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore
(Dr. Giovanni Vignozzi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.